



Comune di Carrè

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
IL MIGLIORAMENTO ESTETICO ED
IL RISANAMENTO DI IMMOBILI SITI
NEL CENTRO STORICO.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2000

ART. 1 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

1. Il Comune di Carrè, entro i limiti delle somme stanziare in bilancio, potrà concedere contributi ai proprietari degli immobili posti entro il centro storico (zone territoriali omogenee “A” individuate nel Piano regolatore Generale).
2. Detti contributi verranno concessi per l’esecuzione di interventi di :
 - a) opere riguardanti il rifacimento ed il restauro di facciate;
 - b) costruzioni di nuovi garages e/o adeguamento alle vigenti disposizioni di legge di quelli esistenti;
 - c) opere di rifacimento o sistemazione di fabbricati che garantiscono miglioramenti igienici, statici e, in casi di particolare necessità, anche tecnologici da valutare.

ART. 2 – CRITERI GENERALI

1. Gli interventi potranno essere ammessi a contributo solo se vengono eseguiti nel rispetto delle vigenti norme del Piano Regolatore Generale, nonché nell’osservanza delle norme sulla sicurezza degli impianti.
2. I contributi verranno concessi ai privati cittadini proprietari di immobili, con l’esclusione quindi delle ditte, che ne faranno richiesta.
3. Criterio prioritario per la concessione del contributo è l’ordine cronologico della richiesta, come accertato dal numero di arrivo al protocollo comunale.

ART. 3 – AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.

1. Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 75% della spesa ammessa a contributo, sulla base di preventivo particolareggiato e non potrà superare l’importo singolo di lire 7.000.000 (settemilioni).
2. Il contributo concesso verrà erogato in unica rata alla fine dei lavori, previa verifica del Servizio tecnico comunale.
3. Al fine di procedere all’erogazione dei contributi, l’Amministrazione stanziava apposita somma nel bilancio di previsione. Le somme non utilizzate in un esercizio finanziario vengono automaticamente utilizzate nell’esercizio successivo.

ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

1. Nel rispetto della percentuale indicata nel precedente art. 3, l’importo del contributo verrà determinato, secondo i seguenti criteri :

- a) demolizione - con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discarica autorizzata - degli immobili che nel piano regolatore (tavole n° 13.4.1 e 13.4.2) sono stati contraddistinti con il grado di tutela n° 8 (demolizione senza ricostruzione) : lire/mc. 50.000;
- b) adeguamento delle facciate alle previsioni del P.R.G.:
 - ✓ per ogni foro (porte e finestre) che verrà adeguato : lire 200.000;
 - ✓ per le opere di restauro della facciata dei fabbricati, ivi compresa la tinteggiatura : lire/mq. 3.000;
 - ✓ i contributi appena citati sono erogabili esclusivamente nel caso in cui siano rispettate congiuntamente le esigenze di restauro della facciata e dei fori;
- c) costruzioni di nuovi garage dove sono mancanti (o dove quelli esistenti non siano sufficienti per rispettare gli standard di legge: legge n° 122/90 e art. 50 Reg. edilizio) e/o adeguamento alle vigenti disposizioni di legge di quelli esistenti (con esclusione di interventi laddove e' previsto il grado di tutela n° 8) : massimo lire 1.000.000 per ogni garage; in ogni caso sono esclusi dal contributo gli interventi di costruzione o sistemazione di garages ulteriori al primo.
- d) nuova edificazione di servizi igienici ove mancanti oppure opere di rifacimento o sistemazione di quelli esistenti (dove questi non siano idonei a garantire il rispetto degli standard di legge): massimo lire 1.000.000 per unità di abitazione. Specificando che per interventi sull'esistente devono essere intesi interventi che riguardano sia i sanitari, che gli impianti (acqua calda e fredda);
- e) interventi puntuali mirati alla eliminazione delle barriere architettoniche: massimo lire 1.000.000 per intervento.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno. Le domande presentate oltre tale termine concorreranno per la graduatoria dell'anno successivo.
2. Coloro che intendono chiedere un contributo dovranno presentare, preventivamente alla domanda, la richiesta di concessione edilizia o autorizzazione edilizia o denuncia di inizio di attività.
3. L'approvazione della concessione del contributo è subordinata alla preventiva favorevole definizione del procedimento amministrativo che consente il legittimo inizio dei lavori.
4. I contributi di cui ai precedenti articoli verranno concessi con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale.
5. Alla effettiva erogazione provvederanno i Responsabili del Servizio finanziario e del Servizio Tecnico secondo le rispettive competenze.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata (utilizzando il modello approvato dall'Amministrazione comunale) dall'avente titolo a chiedere l'atto amministrativo che abilita all'esecuzione delle opere, prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Nella domanda dovrà essere indicato il numero della concessione / autorizzazione edilizia o denuncia di inizio di attività, dovrà essere allegato il preventivo di spesa delle opere da ammettere a contributo (redatto e sottoscritto da un tecnico professionista abilitato ad esercitare la professione), nonché una sufficiente documentazione fotografica dello stato attuale, con una planimetria minimo in scala 1/500 con indicati i coni visuali.

ART. 7 – ESAME DELLE DOMANDE.

1. Le domande, corredate della necessaria documentazione, verranno istruite dall'Ufficio tecnico comunale e saranno sottoposte all'esame della Giunta comunale. Durante l'istruttoria l'Ufficio tecnico potrà effettuare sopralluoghi nelle località interessate e consigliare tutte quelle misure che riterrà necessarie al fine di una migliore riuscita dei lavori; in questo caso l'Amministrazione Comunale potrà concordare con l'interessato le modalità di realizzazione dell'intervento.

2. L'Amministrazione comunale valuterà, della somma esposta nei preventivi, l'importo riferibile agli interventi ammessi a contributo.

ART. 8 – COMUNICAZIONE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO.

1. Divenuta esecutiva la deliberazione, con la quale la Giunta comunale ha concesso il contributo, l'ufficio segreteria del Comune darà comunicazione di ciò all'interessato informandolo delle eventuali prescrizioni impartite, trasmettendo copia della deliberazione.

2. I lavori non potranno essere iniziati prima della conclusione favorevole dell'istruttoria da parte dell'Ufficio tecnico comunale, pena la decadenza del contributo stesso. A tal fine viene fissato un termine di 30 (trenta) giorni per la conclusione dell'istruttoria, decorrente dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere sospeso in caso di richiesta di documentazione o di variazioni progettuali.

3. L'interessato potrà venire messo a conoscenza dell'iter della pratica mediante semplice richiesta da presentare al Responsabile del procedimento, presso l'Ufficio tecnico comunale.

ART. 9 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori di cui alla richiesta di contributo dovranno essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dall'effettivo inizio degli stessi.

2. Il superamento di detto termine comporta la decadenza dalla concessione di contributo, salvo giustificato motivo tempestivamente denunciato, accertabile e ritenuto tale dall'Amministrazione comunale.

3. Durante i lavori i tecnici del comune potranno effettuare opportuni controlli al fine di accertare le modalità di esecuzione delle opere assistite da contributo.

ART. 10 – RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO.

1. Dopo l'avvenuta realizzazione delle opere e dopo l'avvenuto rilascio del certificato di abitabilità (nei casi previsti dalla legge) il titolare del contributo potrà presentare l'istanza di erogazione del contributo, con allegati la documentazione fotografica dello stato dei lavori (con una planimetria minimo in scala 1/500 con indicati i coni visuali) ed il consuntivo di spesa delle opere realizzate.

ART. 11 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

1. Il Responsabile del Servizio finanziario del comune, acquisita la dichiarazione del Ufficio tecnico comunale relativa alla congruità dei prezzi dichiarati ed alla regolare esecuzione dell'intervento (il quale dovrà accertare la rispondenza dei lavori eseguiti con quelli progettati e con le prescrizioni eventualmente impartite), provvederà alla liquidazione definitiva del contributo sulla base della spesa minore tra quella esposta nel preventivo e quella risultante nel consuntivo finale di spesa presentato dall'interessato.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI.

1. Eventuali variazioni degli importi del contributo massimo concedibile, sia complessivo, sia per categoria di lavoro, saranno approvate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

3. Il Segretario comunale dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione e la diffusione alla popolazione.

Allegato

COMUNE DI CARRE'

PROVINCIA DI VICENZA

Oggetto : domanda di concessione di contributi per il miglioramento estetico ed in risanamento del centro storico.

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Carrè**

Il sottoscritto
nato a il, cittadino
....., residente in, via
....., in qualità di titolare del diritto di
..... Sul fabbricato censito al N.C.E.U. con i seguenti
estremi : comune censuario Carrè, foglio n°, particella n° sub,

D I C H I A R A

- di aver preso visione del regolamento per la concessione di contributi per il miglioramento estetico ed in risanamento del centro storico, approvato con la delibera del Consiglio comunale n° del
- di essere titolare della n° di prat., n° di prot., rilasciata in data, per la realizzazione dei lavori di presso l'immobile come sopra individuato;
- di precisare che l'intervento come sopra autorizzato prevede tra l'altro anche la realizzazione delle sottoelencate categorie di opere :
 - demolizione -con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discarica autorizzata- degli immobili che nel piano regolatore (tavole n° 13.4.1 e 13.4.2) sono stati contraddistinti con il grado di tutela n° 8 (demolizione senza ricostruzione) : lire/mc. 50.000;
 - adeguamento delle facciate alle previsioni del P.R.G : lavori di adeguamento di n° fori, ivi compresa la tinteggiatura;
 - adeguamento delle facciate alle previsioni del P.R.G : opere di restauro della facciata, ivi compresa la tinteggiatura;

- costruzioni di nuovi garage dove sono mancanti (o dove quelli esistenti non siano sufficienti per rispettare gli standard di legge : legge n° 122/90 e art. 50 Reg. edilizio)
- adeguamento alle vigenti disposizioni di legge del garage esistente (con esclusione di interventi laddove e' previsto il grado di tutela n° 8)
- nuova edificazione di servizi igienici ove mancanti
- opere di rifacimento o sistemazione di servizi igienici esistenti (dove questi non siano idonei a garantire il rispetto degli standard di legge), intendendo che per interventi sull'esistente devono essere intesi interventi che riguardano sia i sanitari, che gli impianti (acqua calda e fredda);
- intervento puntuale mirato alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutto ciò premesso chiede il contributo di lire per la realizzazione delle opere sopraevidenziate, a tal'uopo allegata alla presente la sottoelencata documentazione :

- il preventivo di spesa delle opere da ammettere a contributo (redatto e sottoscritto da un tecnico professionista abilitato ad esercitare la professione),
- documentazione fotografica dello stato attuale, con una planimetria minimo in scala 1/500 con indicati i coni visuali.

Nella speranza del buon accoglimento della presente, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Carrè, lì.....

IL RICHIEDENTE

.....